

PARTE GENERALE

**ALLEGATO
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Tabella Edizioni e revisioni

0	0	10/07/2020	Prima emissione	08/09/2020
Edizione	Revisione	Data Revisione	Motivazione	Data approvazione Consiglio d'Amministrazione

1 PROCESSO DI VALUTAZIONE

Il processo utilizzato per la valutazione della rilevanza di esposizione alle fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01 è articolato su tre attività in sequenza:

- 1) valutazione dei rischi inerenti (o potenziali);
- 2) valutazione del sistema di controllo esistente;
- 3) valutazione dei rischi residui.

2 CRITERI DI VALUTAZIONE

2.1 Metodologia di misurazione del rischio inerente

Ai fini della valutazione, i rischi sono misurati utilizzando il seguente criterio:

$$\text{RISCHIO INERENTE} = P \times G$$

(P) **PROBABILITA'** = Probabilità che si verifichi la commissione del reato richiamato dal D.Lgs. 231/01.

(G) **GRAVITA'** = Gravità delle conseguenze per l'azienda al verificarsi della commissione del reato richiamato dal D.Lgs. 231/01.

2.1.1 Probabilità

L'indice stima la probabilità che si verifichino eventi che possono determinare il comportamento illecito, in base ad elaborazioni dei dati ricavati dall'analisi della documentazione ricevuta, dalle informazioni raccolte ed in relazione a dati storici e statistici relativi all'azienda o alle aziende dello stesso settore d'attività.

L'indice di probabilità risultante è espresso in base a 5 livelli di accadimento, qualificabili rispettivamente in riferimento a tre casistiche alternative:

- Casi passati (approccio retrospettivo): n° di volte in cui l'evento si è verificato in passato;
- Previsioni future (approccio prospettico): n° di volte in cui ci si aspetta che l'evento si verificherà in futuro;
- Stima in termini % della probabilità di accadimento.

VALORE	INDICE DI PROBABILITA'	DESCRIZIONE
1	RARO	<ul style="list-style-type: none"> - l'evento di rischio non si è verificato negli ultimi 3 anni - si prevede che l'evento non si verificherà nei prossimi 3 anni; - l'evento di rischio si verifica soltanto in circostanze eccezionali (meno dell'1% dei casi).
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - l'evento di rischio si è verificato una volta negli ultimi 3 anni; - si prevede che l'evento di rischio si verificherà una volta nei prossimi 3 anni; - l'evento di rischio è poco probabile che si verifichi (tra l'1% e il 5% dei casi).
3	MODERATO	<ul style="list-style-type: none"> - l'evento di rischio si è verificato una volta nell'ultimo anno o due volte negli ultimi 3 anni; - si prevede che l'evento di rischio si verificherà una volta nel prossimo anno o due volte nei prossimi 3 anni; - l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 5% e il 20%).
4	POSSIBILE	<ul style="list-style-type: none"> - l'evento di rischio si è verificato due volte nell'ultimo anno o tra tre e cinque volte negli ultimi 3 anni; - si prevede che l'evento di rischio si verificherà due volte nel prossimo anno o tra tre e cinque volte nei prossimi 3 anni; - l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 20% e il 50%).
5	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> - l'evento di rischio si è verificato più di due volte nell'ultimo anno o più di cinque volte negli ultimi 3 anni; - si prevede che l'evento di rischio si verificherà più di due volte nel prossimo anno o più di cinque volte nei prossimi 3 anni; - l'evento di rischio si verifica nella maggior parte dei casi (più del 50% dei casi).

2.1.2 Gravità

L'indice stima la gravità dell'impatto sulla gestione aziendale della commissione di un reato richiamato dal D.Lgs. 231/01.

La gravità è valutata in riferimento alle sanzioni connesse al reato che si può potenzialmente commettere nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi.

L'indice di gravità (G) è determinato in base al numero massimo di quote per ogni tipologia di reato richiamata dal D.Lgs. 231/01 che il giudice può applicare per comminare le sanzioni pecuniarie.

VALORE	INDICE DI GRAVITA'	DESCRIZIONE
1	BASSA	fino a 200 quote
2	MEDIO BASSA	da 201 a 400 quote
3	MEDIA	da 401 a 600 quote
4	MEDIO ALTA	da 601 a 800 quote
5	ALTA	da 801 a 1000 quote

2.2 Criteri di valutazione dei controlli esistenti

I controlli specifici esistenti sulle attività e i processi sensibili sono valutati mediante l'adozione di un indice che stima la capacità di ridurre i rischi reato identificati, in relazione a quanto definito in corrispondenza dal D.Lgs. 231/01 e dalle best practice in materia.

L'indice di efficacia dei controlli esistenti (EC) è determinato con riferimento ad una serie di parametri. Per tutti i parametri si utilizza l'intervallo di valori da 0 a 5, in base alla scala di valutazione riportata nella tabella seguente.

VALORE	INDICE DI CONTROLLO	DESCRIZIONE
0	INESISTENTE	assenza di controlli
1	BASSO	controlli carenti
2	MEDIO BASSO	controlli insufficienti
3	MEDIO	controlli parziali
4	MEDIO ALTO	controlli adeguati
5	ALTO	controlli efficaci

2.3 Determinazione dei rischi residui

Il rischio residuo è determinato in base alla formula:

$$\text{RISCHIO RESIDUO} = P \times [1 - (\text{EC}/5)\%] \times G$$

(P) **PROBABILITA'** = Probabilità che si verifichi la commissione del reato richiamato dal D.Lgs. 231/01.

(G) **GRAVITA'** = Gravità delle conseguenze per l'azienda al verificarsi della commissione del reato richiamato dal D.Lgs. 231/01.

(EC) **EFFICACIA DEI CONTROLLI ESISTENTI** = Capacità di ridurre i rischi reato identificati, in relazione a quanto definito in corrispondenza dal D.Lgs. 231/01 e dalle best practice in materia.

2.4 Criteri per la verifica del rischio accettabile

La verifica dell'accettabilità (in base a quanto definito in precedenza) dei rischi residui di esposizione alla commissione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto, è effettuata comparando i riscontri rilevati in precedenza ai requisiti del sistema di controllo preventivo indicati dal D.Lgs. 231/01 per il riconoscimento dell'esimente della responsabilità.

Ai fini della verifica, i rischi residui sono stati esaminati e classificati utilizzando il seguente criterio:

COLORE	LIVELLO DI RISCHIO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO (RR)	DESCRIZIONE
	ACCETTABILE	RR <= 2	non servono misure di controllo
	SIGNIFICATIVO	2 < RR <= 8	necessari interventi migliorativi
	RILEVANTE	8 < RR <= 16	necessari immediati interventi migliorativi e correttivi
	GRAVE	RR > 16	indispensabili immediati interventi correttivi

2.5 Classificazione dei rischi

La Risk Matrix, con riferimento ai valori di rischio residuo determinati in precedenza, riporta i risultati della verifica di rischio accettabile mediante l'evidenziazione con un colore diverso in relazione al livello attribuito ad ogni fattispecie di reato, in base al criterio per la verifica dell'accettabilità sopraindicato.

		PROBABILITA'					
		1	2	3	4	5	
		RARO	POCO PROBABILE	MODERATO	POSSIBILE	PROBABILE	
GRAVITA'	ID	Coefficienti di rischio (gravità*probabilità)					
	1	BASSA	1	2	3	4	5
	2	MEDIO BASSA	2	4	6	8	10
	3	MEDIA	3	6	9	12	15
	4	MEDIO ALTA	4	8	12	16	20
5	ALTA	5	10	15	20	25	

Il colore indica la classificazione del livello di rischio rispetto alla soglia di accettabilità definita dal D.Lgs. 231/01.